

A cura di Debhorah Di Rosa

Conguaglio 730. Gli adempimenti del sostituto d'imposta

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Varie**


A partire dal mese di luglio, i sostituti d'imposta sono tenuti ad effettuare il conguaglio in busta paga delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione del modello 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. L'operazione si configurerà diversamente a seconda che dal conguaglio derivi un credito in favore o un debito in capo al lavoratore. Quali modalità devono essere osservate per gestire correttamente l'adempimento? Come è necessario procedere nel caso in cui il rapporto di lavoro subisca delle modificazioni, come nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altro datore di lavoro o quando termina il contratto?

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Conguaglio a credito	2
Conguaglio a debito	3
Casi particolari	4
Riferimenti normativi	5
Allegato 1	
L'Esperto risponde.....	6

Premessa

Ogni anno, a partire dal mese di luglio, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione della dichiarazione 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti.



Dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi può emergere un credito in favore o un debito a carico del contribuente dichiarante.



INFORMA - La scadenza del termine di presentazione del modello 730 precompilato 2019 è fissata al 23 luglio 2019, mentre per coloro che presentano il 730 precompilato al sostituto d'imposta, la scadenza è quella dell'8 luglio 2019.

Il conguaglio in busta paga delle risultanze del modello 730 vengono di norma effettuate a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e dai mesi di agosto o settembre per i pensionati.

Conguaglio a credito

Qualora dalla dichiarazione 730 presentata derivi un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta effettua il rimborso direttamente nel LUL, attraverso la contestuale riduzione in compensazione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di:

- IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
- altri eventuali conguagli a debito;

in riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese.



OSSERVA - In caso di incapienza delle ritenute operate sulla totalità delle retribuzioni, i residui crediti saranno posti a rimborso nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2019.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto: la percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l'importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine del periodo d'imposta non sarà stato possibile completare il rimborso, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare all'interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella CU 2020. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Conguaglio a debito

Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionale e comunale, emerse dalla dichiarazione dei redditi.

Le somme risultanti a debito devono essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2019.



Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2019.



Tale differimento dei termini di pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile.



NOTA BENE - Lo stesso lavoratore può decidere di rateizzare il proprio debito IRPEF in un massimo di 5 rate, da luglio a novembre. In questo caso il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

L'importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato dal sostituto d'imposta, a mezzo F24, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni.



ATTENZIONE! - Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2019, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel modello 730-3.



La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituto a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Casi particolari
Credito superiore a 4.000 euro

Il controllo è effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e il rimborso avviene con le consuete modalità qualora il modello 730 sia presentato attraverso l'assistenza di un CAF o di un intermediario autorizzato. In questo caso, infatti, i controlli documentali sono subiti dall'intermediario e non dal contribuente e non sono effettuati controlli preventivi sui rimborsi sopra i 4.000 euro.

Incapienza mensile e rimborsi IRPEF per più dipendenti

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto. La percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l'importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Cessazione del rapporto di lavoro

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o qualche altra causa che abbia comportato una sostanziale assenza di retribuzione, il sostituto d'imposta non può effettuare i conguagli a debito ed è tenuto a comunicare tempestivamente agli interessati gli importi da versare direttamente a mezzo F24. Nel caso di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro rimborsa l'imposta ai dipendenti cessati o senza retribuzione, riducendo le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte agli altri lavoratori.

Decesso del contribuente:

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. In particolare:

- se si tratta di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme non ancora trattenute - con esclusione degli eventuali acconti - che dovranno essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall'interessato tramite modello F24. Per le somme versate con modello F24 oltre il termine per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio, vanno corrisposti gli interessi mensili dello 0,40%. L'interesse deve essere calcolato mensilmente a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio doveva essere operato.
- nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione (CU): tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ovvero essere richiesto a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, senza applicazione di sanzioni per tardivo versamento.

Trasferimento ad altro datore di lavoro

Nel caso in cui siano effettuate, nell'anno 2017, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti.

Il vecchio datore di lavoro, nel momento del passaggio, deve interrompere le operazioni di conguaglio e comunicare tempestivamente al nuovo datore tutti i dati relativi alle operazioni effettuate fino a quel momento e gli importi dei residui versamenti o rimborsi di ogni singolo dipendente, per permettere all'ultimo sostituto di portare a termine i conguagli.

Di conseguenza, in tutti i casi di passaggio "diretto" di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro per effetto di una operazione straordinaria, sia con scomparsa del precedente datore di lavoro (esempio: fusione per incorporazione) che senza scomparsa (esempio: cessione di ramo d'azienda), il nuovo datore di lavoro è tenuto comunque a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale.

Riferimenti normativi

- [Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), art. 50, c. 1;
- Legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- articolo 37, comma 1, del [Decreto Legislativo n. 241 del 1997](#).

Allegato 1**L'Esperto risponde...****Oggetto:** Limite ricorso all'apprendistato**QUESITO**

Quali sono i limiti quantitativi previsti per l'assunzione di apprendisti? E come vengono computati questi lavoratori ai fini del rilevamento della forza aziendale?

SOLUZIONE

Gli acconti da versare entro l'1 dicembre 2020 sono relativi a:

- imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi;
- imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi;
- contributi INPS alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata.

L'acconto IRPEF può essere determinato applicando:

- a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta;
- b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso.

L'acconto dovuto è pari al 100% dell'imposta così determinata e può essere versato, a seconda dell'importo:

- in unica soluzione, entro l'1 dicembre 2020, se l'importo non supera 257,52 euro;
- in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui la prima, pari al 40%, entro lo scorso 2 luglio, la seconda entro il 30 novembre di quest'anno.

Nessun versamento è dovuto se il totale calcolato a titolo di acconto è pari a 52 euro.

Il secondo acconto IRPEF dunque non è rateizzabile: il pagamento va effettuato in un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto.

NOTA BENE - Se l'importo calcolato a titolo di acconto è inferiore a 52 euro, l'acconto non è dovuto.

I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730/2019 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all'anno d'imposta 2018, l'IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta.

In questo caso però, qualora questa presunzione si riveli errata a posteriori, al contribuente sarà applicata una sanzione pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

In dettaglio, le trattenute che devono essere operate sulle retribuzioni di competenza del mese di novembre sono:

- seconda o unica rata di acconto 2019 per l'IRPEF;
- seconda o unica rata di acconto 2019 per cedolare secca,

secondo quanto indicato dal contribuente sul modello 730/4 presentato dal contribuente.

Il datore di lavoro deve versare, entro il 16 dicembre 2019, l'importo trattenuto, utilizzando gli appositi codici tributo F24.